

Dal Mibact i bandi per l'assunzione di 500 professionisti

Lazio pigliatutto

Cultura a caccia di 130 architetti

DI BEATRICE MIGLIORINI

Ministero dei beni e delle attività culturali a caccia di architetti. Sono 130 i professionisti del settore ricercati, su un totale di 500 funzionari che saranno selezionati attraverso il concorso indetto dal dicastero.

E sul territorio ad accaparrarsi le risorse umane maggiori sarà il Lazio. È stato, infatti, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* di ieri, nella Sezione speciale concorsi ed esami, l'avviso relativo alla pubblicazione dei nove bandi di concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato presso il dicastero di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 (si veda *ItaliaOggi* del 27 aprile 2016). Analizzando i bandi predisposti è possibile notare come, per ciascuna categoria di professionisti ricercata, oltre gli architetti, ovvero antropologi,

archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, addetti alla comunicazione, restauratori e storici dell'arte, alla regione della Capitale siano destinate le risorse maggiori. A pari merito solo per quanto riguarda gli archivisti, la Toscana a cui saranno assegnate, così come al Lazio, 14 unità di personale. Tra le categorie maggiormente ricercate dopo gli architetti, poi, gli archivisti con 95 professionisti, gli archeologi (90 in totale, 22 per il Lazio e uno per il Friuli Venezia Giulia) e i restauratori con 80 professionisti (20 per il Lazio e uno per la Calabria). Fanalini di coda, invece, i 5 antropologi ricercati (4 per il Lazio e uno per la Sardegna) e i 5 demotnoantropologi, tutti assegnati al Lazio. L'accesso avverrà tramite un concorso ad hoc che prevederà: la prova preselettiva (test per la verifica delle conoscenze di base) a cui farà seguito la selezione scritta. Quest'ultima

sarà articolata in due fasi: una per la verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, nonché relative alla lingua inglese e alle tecnologie informatiche e della comunicazione; una per la verifica delle conoscenze pratiche riferite alle attività che la funzione pubblica da ricoprire porterà ad esercitare. Infine, prevista la valutazione dei titoli e l'eventuale prova orale. «La domanda di partecipazione per ciascun concorso», si legge nell'avviso pubblicato in *G.U.*, «dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2016, esclusivamente via Internet, tramite il sistema step-one del Progetto Ripam, compilando l'apposito modulo elettronico che sarà attivato a partire dalle ore 23.59 del 31 maggio 2016. Al modulo elettronico dovrà essere allegato il pdf del cv in formato europeo, datato e sottoscritto».

© Riproduzione riservata

Sanità, riconosciute le nuove professioni

La riforma delle professioni sanitarie prende forma. È stato, infatti, approvato in prima lettura ieri dal senato il ddl Lorenzin dopo che il testo, con l'arrivo della primavera, era tornato a essere tra le priorità di palazzo Madama.

L'impianto normativo è, quindi, pronto per l'esame della camera. Il via libera da parte del senato segna, dunque, il riconoscimento dello status di professione sanitaria a figure ritenute a tutti gli effetti, dagli addetti ai lavori, parte integrante del processo di cura e tutela della salute. Spazio, quindi, a biologi, fisici, chimici e all'istituzione di nuove professioni come quella di chiropratico e di agopuntore. «Una scelta», ha sottolineato il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, Andrea Mandelli, «importante per chi esercita queste attività, ma anche e soprattutto per la tutela dei cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni».

Tesi condivisa anche dalla presidente del Cnc Nausicaa Orlandi ad avviso della quale l'approvazione del testo «è un importante risultato che riafferma il ruolo e le competenze dei chimici e fisici nel comparto sanità». Tra le novità principali contenute nel ddl quelle relative alle professioni per le quali sono previsti i collegi. In questo caso, infatti, le strade saranno due.

Per ostetriche e infermieri è prevista, infatti, la trasformazione da collegi provinciali a ordini provinciali, ma per quanto riguarda il collegio dei tecnici di radiologia è previsto un ulteriore passaggio.

All'interno dell'ordine la cui denominazione diventerà «Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione» confluiranno, infatti, non solo i collegi dei tecnici di radiologia, ma anche tutte le professioni sanitarie al momento non ordinarie. Per queste, infatti, è prevista l'istituzione di un albo per ciascuna che, a sua volta, confluirà all'interno del macro ordine. Ogni insieme di ordini, infine, a livello nazionale sarà organizzato in Federazioni.

Beatrice Migliorini

Commercialisti, dottorato valido per la formazione

Il corso di dottorato di ricerca universitario vale ai fini del riconoscimento dei crediti formativi dei commercialisti. Tale attività, infatti, può essere compresa tra gli eventi non accreditati dall'ordine, ma comunque idonei per la formazione professionale continua. Lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in un pronto ordini in risposta all'ordine di Ancona (n. 112/2016), in merito al riconoscimento di crediti formativi professionali per la frequenza di un dottorato di ricerca in materie specifiche sulla libera professione. Il Cndcec parte dal presupposto che la formazione continua, come stabilisce il regolamento all'art. 1, si realizza esclusivamente mediante la partecipazione ad eventi formativi accreditati dal Consiglio nazionale, ovvero tramite lo svolgimento di attività formative definite particolari ed elencate dall'art. 15, comma 1 del regolamento sulla formazione continua dei commercialisti entrato in vigore a marzo scorso. Tra questi, le relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio nazionale, le pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative, la partecipazione alle assemblee degli ordini territoriali per l'approvazione del bilancio e così via. Un altro pronto ordini (81/2016) sempre in tema di formazione professionale continua, riguarda una richiesta di chiarimenti, da parte dell'ordine di Trento e Rovereto, in merito all'applicabilità dell'istituto dell'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua per «malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare», previsto nel regolamento. Il Consiglio nazionale premette che la malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini rileva ai fini dell'esenzione dall'obbligo formativo soltanto

qualora determini l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi. Tuttavia, il Cndcec ritiene che l'ordine, tenendo conto che due iscritti all'albo interrompono l'esercizio della professione in conseguenza della grave malattia del figlio, decida discrezionalmente sulle istanze di esonero presentate da entrambi i genitori, sulla base di valutazioni di opportunità. Infine, un terzo pronto ordini (n. 21/2016) riguarda la possibilità di accogliere, da parte dell'ordine territoriale, una domanda di trasferimento dall'albo all'elenco speciale presentata da un iscritto a carico del quale è pendente un procedimento disciplinare aperto, e risulta sospeso ex art. 20 del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale. Secondo il Cndcec, l'ordine può accogliere la richiesta dell'iscritto previa verifica della eventuale sussistenza della situazione di incompatibilità, perché in ogni caso, il professionista continuerebbe a essere sottoposto all'azione disciplinare dell'ordine anche dopo il trasferimento senza alcuna soluzione di continuità.

Gabriele Ventura

Avvocati inadempienti, il danno va provato

Il cliente può ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dell'avvocato solo se il pregiudizio subito dall'assistito viene provato ed è direttamente ricollegabile a una condotta illecita del legale. A stabilirlo, la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10698/2016 depositata ieri, ha respinto il ricorso presentato dal cliente di un legale nei confronti del quale era stata presentata domanda risarcitoria a seguito di una serie di problemi riscontrati dall'assistito nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, sfociati nell'esclusione dalla compagine sociale. In particolare l'assistito, nei primi due gradi di giudizio, aveva lamentato la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato adducendo una serie di mancanze relative a documenti non presentati ed a scadenze non rispettate nel corso del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa delle delibere assembleari. Il cliente, però, così come sottolineato dai giudici di primo grado, non aveva in alcun caso dimostrato il nesso diretto tra le inadempienze del legale e il danno subito. Ragion per cui il risarcimento gli era stato negato. Decisione che ha trovato il favore anche della Cassazione che ha avuto modo di sottolineare come «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale e se un danno vi sia stato effettivamente».

GIURISPRUDENZA CASA

CONVIVENTE COLLOCATARIO DEI FIGLI, QUANDO IL DIRITTO È OPPONIBILE

«Il diritto di godimento dell'immobile adibito a casa familiare attribuito al convivente more uxorio collocatario dei figli minori è opponibile all'avente causa dell'ex convivente proprietario dell'immobile», ha precisato la Cassazione (sent. n. 17971/15, inedita), «indipendentemente dall'antiorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione, sempre che il terzo acquirente sia a conoscenza del pregresso rapporto di stabile convivenza e del vincolo di destinazione impresso al bene in data antecedente all'alienazione».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia